

## **BStGer RR.2013.172 vom 13. August 2013**

Bundesstrafgericht, 2013-08-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2013.172](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2013.172)

FR: TPF RR.2013.172 du 13 août 2013

IT: TPF RR.2013.172 del 13 agosto 2013

### **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di conti bancari (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP e 33a OAIMP).

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

A. LTD,

#### **E. 2**

B. LTD,

#### **E. 3**

C. LTD,

tutte rappresentate dall'Avv. Ettore Item,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Sequestro di conti bancari (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP e 33a OAIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2013.172-174

- 2 -

Visti: - la decisione di entrata in materia e incidentale del 4 giugno 2013 emanata dal Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino in seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano il 29 maggio 2013 (act. 1.1); - il ricorso del 17 giugno 2013 interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. Ltd, C. Ltd e B. Ltd avverso la suddetta decisione (act. 1); - lo scritto del 20 giugno 2013 mediante il quale la presente autorità ha invitato le ricorrenti a versare, entro il 3 luglio 2013, un anticipo delle spese di CHF 6'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 3); - le proroghe del summenzionato termine concesse alle ricorrenti su richiesta delle

medesime (act. 4 e 5); - l'assenza di pagamento entro il termine finale impartito al 31 luglio 2013 (act. 5).

Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA);

- 3 -

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA); - che, nella fattispecie, l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3); - che il pagamento del suddetto anticipo non è intervenuto nel termine prorogato al 31 luglio 2013; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che le ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di CHF 500.-- è posta a loro carico in solido; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

- 4 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.